



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 6/16 DEL 14.2.2014

Oggetto: Direttive in materia di autorizzazione unica ambientale. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 59/2013.

L'Assessore dell'Industria ricorda che il contesto procedurale per le autorizzazioni concernenti lo svolgimento dell'attività d'impresa di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è regolamentato a livello regionale dall'articolo 1, commi 16-32, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e a livello nazionale dall'art. 38 "Impresa in un giorno" del D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive".

Il raccordo tra la normativa nazionale e quella regionale in materia di SUAP è stato chiarito con le Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011.

Successivamente a livello nazionale è stato approvato il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che all'interno del procedimento unico SUAP coordina ed armonizza i procedimenti ambientali.

Secondo tale normativa statale devono confluire nell'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) i seguenti adempimenti:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;



- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Assessore chiarisce che il procedimento dell'AUA prevede un meccanismo alquanto complesso, sotto il coordinamento procedimentale del SUAP (nel quadro del più ampio procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, che coinvolge anche altri aspetti oltre a quelli ambientali), ma con una competenza provvedimentale della Provincia ed una tempistica generalmente onerosa.

L'Assessore ricorda che il D.P.R. n. 160/2010 trova applicazione in Sardegna in coordinato disposto con la legge regionale n. 3/2008, art. 1, commi 16-32, come meglio precisato nelle Direttive in materia di SUAP precedentemente citate. I procedimenti di carattere ambientale non fanno eccezione e seguono i dettami procedurali di cui alla L.R. n. 3/2008, con prassi ormai consolidate e una semplificazione amministrativa maggiore rispetto a quella garantita dalla normativa nazionale.

L'Assessore ricorda inoltre che il 7 novembre 2013 il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato una circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Lo stratificarsi di fonti normative differenti potrebbe tuttavia ingenerare dubbi tra imprenditori e pubbliche amministrazioni locali in merito alla corretta procedura da seguire, e causare un'applicazione non omogenea sul territorio.

L'Assessore propone pertanto, ai fini di una maggiore semplificazione amministrativa, di dare atto che in Sardegna il procedimento di AUA debba essere raccordato alle procedure di cui alla L.R. 3/2008 e s.m.i.. Merita una trattazione specifica la fattispecie ricadente nella lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", per la quale l'Assessore propone di applicare il procedimento previsto all'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, che prevede, analogamente a quanto peraltro già stabilito dalla L.R. n. 3/2008 e s.m.i., che la Provincia, in qualità di autorità competente, adotti l'autorizzazione unica ambientale e tale atto confluisca nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Assessore informa che sono state consultate le Province, ed il procedimento è stato condiviso con la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, la Direzione generale dell'Area Legale e il



Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità della Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Infine, l'Assessore fa presente che in attesa del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 59/2013, relativo all'adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, appare opportuno predisporre apposita modulistica per la presentazione della domanda per il rilascio dell'AUA. A tal fine propone di dare mandato all'Ufficio Regionale SUAP e agli Assessorati competenti di predisporre la modulistica necessaria, tenuto conto della bozza di modulistica in discussione a livello nazionale, salvo le modifiche e integrazioni che verranno inserite congiuntamente all'emanazione del decreto sopracitato.

La Giunta regionale, in accoglimento di quanto proposto dall'Assessore dell'Industria, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di stabilire che il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, lettere a), b), d) e), f) e g), è parte integrante del procedimento unico SUAP, pertanto la presentazione e l'istruttoria della pratica dovranno rispettare le Direttive in materia di procedimento unico - raccordo tra la L.R. 3/2008, art. 1, commi 16-32, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011.

Il procedimento dovrà essere avviato mediante la presentazione telematica della DUAAP, completa dei consueti allegati e di un apposito modulo per la richiesta dell'AUA.

Il provvedimento unico si acquisisce in conferenza di servizi, a cui devono partecipare le singole autorità ambientali e la Provincia. All'interno della Conferenza di servizi e nel rispetto dell'art. 1, commi 24 e 25, della L.R. n. 3/2008, la Provincia adotta l'AUA che confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento rilasciata dal SUAP. L'autorizzazione così conseguita dovrà essere opportunamente iscritta in un apposito repertorio AUA da istituirsi a cura di ogni Provincia, ed avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, all'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, all'Arpas e alla ASL.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad



autorizzazione di carattere generale, fra le quali sono da intendersi ricomprese tutte le fattispecie in cui si applica il procedimento di immediato avvio; in tali casi permangono in vigore le specifiche direttive regionali di settore, comprese le durate dei provvedimenti.

Nei casi in cui nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale confluiscono gli adempimenti di cui alla lettera c), art. 3, del D.P.R. n. 59/2013 "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" si applica la procedura di cui all'art. 4, commi 5 e 7, del D.P.R. n. 59/2013. Il termine per l'adozione della decisione conclusiva di cui all'art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241/1990, è fissato in 120 giorni, o 150 in caso di integrazioni. La Provincia, in qualità di autorità competente, adotta l'autorizzazione unica ambientale che confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, all'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, all'Arpas e alla ASL. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, la Provincia, in qualità di autorità competente, promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale ed a acquisirne i pareri anche mediante un'autonoma e separata conferenza di servizi. Resta fermo il fatto che la conclusione del procedimento unico dovrà avvenire nella conferenza di servizi decisoria convocata dal SUAP, a cui potranno non prender parte i soggetti che hanno espresso in precedenza parere favorevole.

È dato mandato all'Ufficio Regionale SUAP e agli Assessorati competenti di predisporre la modulistica necessaria, tenuto conto di quanto in elaborazione a livello nazionale, e fornire ulteriori chiarimenti operativi se necessari, nonché revisionare le specifiche direttive di settore.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci